



**FIERA
DEL
LEVANTE**

**ENTE AUTONOMO FIERA DEL
LEVANTE**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Conforme al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

“PARTE SPECIALE”

Sommario

REATI RILEVANTI PER L'ENTE FIERA DEL LEVANTE	4
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI.....	14
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	20
REATI DI FALSITA' IN MONETE	26
REATI SOCIETARI	28
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	40
REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	48
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI E ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	52
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	60
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	67
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	70
REATI AMBIENTALI	75
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	81

PARTE SPECIALE

1. REATI RILEVANTI PER L' ENTE FIERA DEL LEVANTE

Alla luce dell'analisi svolta dall'Ente ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti, tra i reati presupposto, quelli di cui agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24-*bis* (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 24-*ter* (Reati di criminalità organizzata), art. 25-*bis* (Falsità in monete), art. 25-*ter* (Reati societari), art. 25-*quinqies* (Reati contro la personalità individuale) 25-*septies* (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), art. 25-*octies* (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), art. 25-*novies* (Violazione dei diritti d'autore), art. 25-*decies* (Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria), art. 25-*undecies* (Reati Ambientali), art. 25-*duodeces* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate.

Il Modello individua nelle successive sezioni della Parte Speciale le attività dell'Ente, di seguito anche denominato società, (c.d. attività sensibili) che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti Reati e prevede per ciascuna attività sensibile principi e protocolli di prevenzione.

L'Ente si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24 del D.Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art.25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (cirscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- Gestione del contenzioso
- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni
- Gestione dei contratti di consulenza di direzione
- Attività di Responsabile del Procedimento in gare di Acquisto di Hardware, software, gestione biglietterie e controllo accessi
- Attività di redazione atti di gara di appalti pubblici, partecipazione Commissioni di gara, affidamento di appalti
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di appalti finanziati da leggi dello Stato e Comunitarie
- Gestione dei rapporti con operatori economici e/o istituzioni presenti all'interno del Quartiere Fieristico e nella zona destinata agli insediamenti permanenti di quartiere:
 - elaborazione di documenti contrattuali su indicazione della direzione;

- eventuali rinnovi dei citati contratti;
- rapporti con i locatari per la definizione delle problematiche connesse alla conduzione dell'immobile ed eventuale smistamento agli uffici dell'ente competenti della risoluzione delle citate problematiche;
- Procedure di gara relative audiovisivi;
- Commercializzazione spazi;
- Redazione dei calendari delle fiere;
- Collaudi;
- Direzione lavori;
- Coordinamento sicurezza;
- Gestione dei rifiuti provenienti da demolizioni;
- Creazione, blocco e cancellazione account;
- Gestione e implementazione del sistema informatico;
- Gestione e manutenzione delle diverse infrastrutture hardware e rete dati; acquisto e configurazione di nuove apparecchiature informatiche
- Gestione tecnica del portale web dell'Ente, coordinamento e controllo dei fornitori esterni che intervengono sul portale;
- Coordinamento dell'operato dei fornitori esterni che intervengono sui Social Network;
- Attività del Direttore dell'esecuzione di servizi e lavori di manutenzione ordinaria;
- Gestione contratti fino alla conclusione dell'appalto;
- Programmazione, supervisione e controllo tecnico-contabile dei contratti di lavori e servizi fino alla fatturazione;
- Redazione preventivi di spesa relativi ai costi tecnici;

- Responsabile del Procedimento gare d'appalto di lavori e servizi;
- Rapporti con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali;
- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione;
- Organizzazione eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche;
- Procedimenti di cottimo fiduciario;
- Registrazione marchi e/o domini;
- Richiesta contributi/ fondi europei;
- Utilizzo database di indirizzi di potenziali clienti;
- Vendita spazi e attività pubblicitarie;
- Realizzazione campagne pubblicitarie multimediali;
- Gestione finanziaria e contabile;
- Predisposizione e invio lettera di richiesta visto alle Ambasciate;
- Gestione e coordinamento dei rapporti con rappresentanze istituzionali;
- Gestione emergenze nel quartiere, viabilità interna e rapporti con Forze dell' Ordine

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;

- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;

- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato

- **Procedure specifiche per aree sensibili**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Ente Autonomo Fiera Del Levante**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;

- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- Verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;

- Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- Monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
- E' necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza:

Di ogni operazione a maggior rischio occorre dare debita evidenza.

A tal fine il Dirigente e/o il Responsabile dell'Ufficio cui compete il procedimento e/o la pratica funge da "Responsabile Interno" ed è responsabile per ogni singola operazione. Pertanto tale soggetto sarà solitamente coincidente con colui che gestisce tale operazione e ne costituisce quindi il referente.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;

- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, il Responsabile Interno, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali, potrà compilare un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine, di un'apposita "check list" da cui risulti:

- Il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- L'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere l'Ente nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- La dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- L'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- La dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- Altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV dell'Ente in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) anche attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV tutte le informazioni e/o la documentazione utile tra cui anche la Scheda di Evidenza stessa, se istituita, ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza, se istituita.

Il Direttore Generale e l'OdV potranno comunque derogare rispetto a determinate formalità qualora abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partner) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto. L'OdV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Aree a rischio

- Manutenzione della rete interna (intranet) e degli accessi sulla rete pubblica (internet);
- Gestione dei rapporti con operatori economici e/o istituzioni presenti all'interno del Quartiere Fieristico e nella zona destinata agli insediamenti permanenti di quartiere:
 - Gestione dei rapporti con i locatari per la definizione delle problematiche connesse alla conduzione dell'immobile;
 - Elaborazione di documenti contrattuali su indicazione della direzione;
 - Eventuali rinnovi dei citati contratti;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni;

- Gestione dei contratti di consulenza di direzione;
- Procedure di gara relative ad audiovisivi;
- Commercializzazione degli spazi;
- Redazione dei calendari delle fiere;
- Collaudi;
- Direzione lavori;
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di appalti finanziati da leggi dello Stato e Comunitarie;
- Attività di Responsabile del Procedimento in gare di Acquisto di Hardware, software, gestione biglietterie e controllo accessi;
- Creazione, blocco e cancellazione account;
- Gestione e implementazione del sistema informatico;
- Gestione e manutenzione delle diverse infrastrutture hardware e rete dati;
- Acquisto e configurazione di nuove apparecchiature informatiche;
- Gestione tecnica del portale web dell'Ente, coordinamento e controllo dei fornitori esterni che intervengono sul portale;
- Coordinamento dell'operato dei fornitori esterni che intervengono sui Social Network;
- Attività del Direttore dell'esecuzione di servizi e lavori di manutenzione ordinaria;
- Attività di Responsabile del Procedimento gare d'appalto di lavori e servizi;
- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione;
- Ufficio Stampa;
- Realizzazione e manutenzione sito internet;

- Registrazione marchi e/o domini;
- Richiesta contributi/ fondi europei;
- Utilizzo database di indirizzi di potenziali clienti;
- Gestione finanziaria, contabile;
- Rapporti con i media;
- Certificazione dati di manifestazione;
- Pubblicità e comunicazione;
- Predisposizione e invio lettera di richiesta visto alle Ambasciate;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Acquisire, *possedere* o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Ente Autonomo Fiera Del Levante le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Ente Autonomo Fiera Del Levante, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Thecnology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Ente Autonomo Fiera Del Levante** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Aree a rischio

- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni
- Gestione dei contratti di consulenza di direzione
- Commercializzazione spazi
- Collaudi
- Direzione lavori
- Coordinamento sicurezza
- Gestione dei rifiuti provenienti da demolizioni
- Redazione atti di gara, partecipazione commissioni di gara, affidamento di appalti
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di appalti finanziati da leggi dello Stato e Comunitarie
- Responsabile del Procedimento in gare di Acquisto di Hardware, software, gestione biglietterie e controllo accessi
- Responsabile del Procedimento gare d'appalto di lavori e servizi
- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione
- Gestione finanziaria e contabile

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.24-ter del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.24 - ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:
 - Ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Generale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - Ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e l'Ente si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio);

- Selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- Non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività dell'Ente;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- Nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata;
- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, l'Ente **Autonomo Fiera Del Levante** assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- - casellario giudiziario;
- - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- L'Ente **Autonomo Fiera Del Levante** si impegna inoltre a:
 - Fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;

- Garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;
- Valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

REATI DI FALSITA' IN MONETE (E VALORI)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Aree a rischio

- Gestione del contenzioso

Il rischio di verificazione del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** del sistema disciplinare.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

- Falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** valori di bollo, dovranno:
 - Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.
 - Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:
 - Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;

L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

- Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di Ente Autonomo Fiera Del Levante;
- Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

REATI SOCIETARI

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un

vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Aree a rischio

- Gestione dei rapporti con operatori economici e/o istituzioni presenti all'interno del Quartiere Fieristico e nella zona destinata agli insediamenti permanenti di quartiere:
 - elaborazione di documenti contrattuali su indicazione della direzione;
 - eventuali rinnovi dei citati contratti
 - rapporti con i locatari per la definizione delle problematiche connesse alla conduzione dell'immobile ed eventuale smistamento agli uffici dell'ente competenti della risoluzione delle citate problematiche
- Gestione del contenzioso

- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni
- Gestione dei contratti di consulenza di direzione
- Procedure di gara relative ad audiovisivi
- Commercializzazione degli spazi
- Collaudi
- Direzione lavori
- Coordinamento sicurezza
- Gestione dei rifiuti provenienti da demolizioni
- Redazione atti di gara, partecipazione commissioni di gara, affidamento di appalti
- Attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di appalti finanziati da leggi dello Stato e Comunitarie
- Attività di Responsabile del Procedimento in gare di Acquisto di Hardware, software, gestione biglietterie e controllo accessi
- Gestione e implementazione del sistema informatico
- Gestione e manutenzione delle diverse infrastrutture hardware e rete dati; acquisto e configurazione di nuove apparecchiature informatiche
- Direzione dell'esecuzione di servizi e dei lavori di manutenzione
- Gestione contratti fino alla conclusione dell'appalto
- Programmazione, supervisione e controllo tecnico-contabile dei contratti di lavori e servizi fino alla fatturazione
- Redazione preventivi di spesa relativi ai costi tecnici

- Responsabile del Procedimento gare d'appalto di lavori e servizi
- Organizzazione eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche
- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione
- Procedimenti di cottimo fiduciario
- Vendita spazi e attività pubblicitarie
- Realizzazione campagne pubblicitarie multimediali
- Gestione finanziaria, contabile
- Attività amministrativa per centri di costo
- Predisposizione del cerimoniale di Stato all'inaugurazione della Fiera
- Rapporti con i media
- Redazione corrispondenza istituzionale, relazioni e studi
- Certificazione dati di manifestazione
- Pubblicità e comunicazione
- Redazione calendari fiere
- Coordinamento e gestione manifestazioni organizzate da terzi e dall'Ente
- Predisposizione e invio lettera di richiesta visto alle Ambasciate
- Gestione attività commerciali
- Gestione personale interno di vigilanza/uscieri/autisti/fattorino ed esterno accoglienza padiglioni, ispettori ingresso e guardie giurate

Divieti

1. Divieti generali: Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. Divieti specifici: E' fatto divieto, in particolare, di:

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci e nelle procedure amministrativo contabili;
- Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- Presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- Acquistare o sottoscrivere azioni dell'Ente o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- Effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura ad amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori di altre società;
- Effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- Offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'**Ente Autonomo Fiera Del Levante**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per

competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, il Direttore Generale o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili nonché il relativo processo di verifica e di controllo.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni dell'Ente - indirizzate al pubblico e/o all'esterno - che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed al bilancio e/o alle altre situazioni contabili infrannuali dell'Ente, una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili delle comunicazioni e degli atti innanzi descritti.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- o l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- o che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell'ente unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti.

b) Il Consiglio di Amministrazione di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** è chiamato a vigilare che il Dirigente Preposto, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente.

c) Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Dirigente preposto:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- predispone le opportune indicazioni per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
- predispone appositi aggiornamenti rivolti a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili.

- Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne - di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;

b) accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

- Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità b) identificazione del personale all'interno della **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;

c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla

quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:

- dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.
- Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e/o degli atti;

b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dai soggetti preposti al controllo e/o alla vigilanza sull'Ente, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, il

Direttore generale assicura il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Egli ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) a cura del Direttore generale verrà fornita all'OdV apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa potrà, a discrezione del direttore generale, essere eventualmente inviata anche agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

- Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.

- Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto dell'Ente **Autonomo Fiera Del Levante** è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;

b) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto dell'**Ente Autonomo Fiera Del Levante** di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per l'**Ente Autonomo Fiera Del Levante**.

Dirigenti, amministratori, dipendenti e consulenti di Ente Autonomo Fiera Del Levante sono tenuti a:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell' **Ente Autonomo Fiera Del Levante** ;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell' **Ente Autonomo Fiera Del Levante** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari dell' **Ente Autonomo Fiera Del Levante** e relativi diritti;
- Assicurare il regolare funzionamento dell'**Ente Autonomo Fiera Del Levante** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'Ente stesso;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;

- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

Dirigenti, amministratori, dipendenti e consulenti di Ente Autonomo Fiera Del Levante sono tenuti a:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
- gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;

I rapporti nei confronti di società terze devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; e verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;

Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

Tutte le transazioni economiche a favore di società terze, devono essere documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi;

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

Chi ha rapporti commerciali con società terze non può avere accesso a disponibilità finanziarie;

Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p. (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- Redazione di atti di gara, partecipazione delle commissioni di gara, affidamento di appalti;
- Coordinamento e gestione manifestazioni organizzate da terzi e dall'Ente;
- Gestione personale interno di vigilanza/uscieri/autisti/fattorino ed esterno, accoglienza padiglioni, ispettori ingresso e guardie giurate;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno;

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;
- Procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- I CCNL in vigore per i dipendenti dell'Ente.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della **Ente Autonomo Fiera Del Levante** la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

- Si deve vigilare sul rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano, da parte dei Partner, Fornitori e parti terze;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- In caso di assunzione diretta di personale da parte dell'Ente, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di

correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
- Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente parte ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente parte;
- Nel rispetto delle normative vigenti, **Ente Autonomo Fiera Del Levante** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, l'Ente è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per il direttore generale e/o per il CDA dell'Ente;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi. Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;

Gestione ingressi personale ditte esterne. Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Ente Autonomo Fiera Del Levante ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Aree a rischio

- Collaudi
- Direzione lavori
- Coordinamento e gestione manifestazioni organizzate da terzi e dall'Ente;
- Controllo accessi, custodia e gestione chiavi padiglioni;
- Gestione emergenze nel q.re, viabilità interna e rapporti con Forze dell'Ordine
- Direzione dell'esecuzione di servizi e di lavori di manutenzione;
- Programmazione, supervisione e controllo tecnico-contabile dei contratti di lavori e servizi fino alla fatturazione;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;
- Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia;
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti e di cantieri;
- Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine/attrezzature;
- Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti;

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

- Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:
 - Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
 - Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
 - Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;

- Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.
- Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema di deleghe, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Il Codice Etico;
 - Il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti
- Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.
- I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

In data 15 dicembre 2014 è diventato legge (L.n. 186/2014) il disegno di legge n. 1642 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". La L.n. 186/2014 interviene sulla disciplina del riciclaggio sia prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti sia introducendo una nuova figura di reato, quello di autoriciclaggio, prima d'ora sconosciuta al nostro ordinamento che non sanzionava specificamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

In particolare, l'art. 3 della L.n. 186/2014 dispone:

- un innalzamento dei valori minimi (da euro 1.032 a euro 5.000) e massimi (da euro 15.493 a euro 25.000) delle multe previste dagli articoli 648-bis, co. 1, e 648-ter, co. 1, del codice penale;
- l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale, rubricato "Autoriciclaggio" e che prevede: "1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 4. Fuori dei casi

di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". La nuova fattispecie, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa" del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Aree a rischio

- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni
- Gestione dei contratti di consulenza di direzione
- Responsabile del Procedimento in gare di Acquisto di Hardware, software, gestione biglietterie e controllo accessi etc
- Vendita spazi e attività pubblicitarie
- Gestione finanziaria, contabile

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Procedure specifiche per aree sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

(i) il Codice etico;

(ii) il Regolamento interno per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione al ODV per ricevere indicazioni in merito.

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Effettuare Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- Verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1.000;
- Effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- Verificare il rispetto da parte dell'Ente delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;

Sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di assessment quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all' ODV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio

- Gestione e implementazione del sistema informatico dell'Ente
- Manutenzione software di base e applicativi, coordinamento delle attività dei fornitori per la manutenzione hardware e software dei sistemi, per aggiornamenti/implementazioni e per il controllo degli accessi da remoto
- Analisi dello stato dei sistemi informativi e valutazione delle soluzioni innovative hardware e software in accordo con gli uffici che usufruiscono di tali risorse;
- Gestione tecnica del portale web dell'Ente, coordinamento e controllo dei fornitori esterni che intervengono sul portale;
- Coordinamento dell'operato dei fornitori esterni che intervengono sui Social Network;

- Procedure di gara relative ad audiovisivi;
- Commercializzazione degli spazi;
- Creazione, blocco e cancellazione account;
- Gestione e manutenzione delle diverse infrastrutture hardware e rete dati;
- Acquisto e configurazione di nuove apparecchiature informatiche
- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione
- Ufficio Stampa
- Realizzazione campagne pubblicitarie multimediali
- Rapporti con i media
- Pubblicità e comunicazione

Divieti

1. *Divieti generali:*

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. *Divieti specifici:*

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **Ente Autonomo Fiera Del Levante** le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- Adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale dell'Ente nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultimo.
- Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE.
- Utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione.
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dall'Ente di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di software coperti da copyright;
- Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;

- Prevedere clausole che sollevino l'Ente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Ente Autonomo Fiera Del Levante** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - Mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - Utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - Non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- Prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- Vigilare affinché i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, provvedano al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali e/o si impegnino a farlo;

- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Ente Autonomo Fiera Del Levante** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

- Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

- Gestione di tutte le attività connesse alle assicurazioni;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione dei contratti di consulenza di direzione;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;
- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ente Autonomo Fiera Del Levante del sistema disciplinare.

- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

- Confronti concorrenziali tra Agenzie di Comunicazione
- Procedimenti di cottimo fiduciario
- Registrazione marchi e/o domini
- Vendita spazi e attività pubblicitarie

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali dell'Ente, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Violare le procedure aziendali in vigore;
- Fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- Monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- Prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare l'Ente qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- Prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dall'Ente e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;
- Definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- Individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- Monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui l'Ente sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;

- Qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse dell'ente, lo stesso provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- Prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare l'Ente ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- Accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- Qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui l'Ente sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy dell'Ente titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- Astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.
- Improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;
- Nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale;

- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso l'Ente, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;

- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dall'Ente e delle loro implicazioni per quest'ultimo, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);

- **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

REATI AMBIENTALI

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs 231/2001 dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso
- art.9 - Inquinamento colposo

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Aree a rischio

- Gestione e manutenzione delle diverse infrastrutture hardware e rete dati;
- Acquisto e configurazione di nuove apparecchiature informatiche;
- Gestione dei rifiuti provenienti da demolizioni

L'analisi dei processi aziendali di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati ambientali contemplati nell'art. 25-undecies, per lo scarso impatto ambientale associato al business dell'Ente o perché le ipotesi di reato contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.

Divieti

Divieti generali

A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**), a i consulenti esterni e ai partners dell'Ente è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;

2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici

E' fatto divieto in particolare di:

Procedure specifiche per aree sensibili

- In caso di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc...) organizzate da **Ente Autonomo Fiera Del Levante** in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, deve essere nominato un responsabile, incaricato di richiedere tutte le autorizzazioni e mettere in atto tutte le azioni preventive, finalizzate a tutelare l'integrità dei siti e delle specie protette.
- I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, devono prendere visione, accettare ed attenersi al modello organizzativo di **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente parte speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.
- Ciascun dirigente e/o Responsabile di ufficio dell'Ente riveste il ruolo di Responsabile Ambientale, limitatamente alle attività ed alle procedure di propria competenza e/o da questi coordinate o supervisionate;
- Il Responsabile Ambientale approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001
- Al responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **Ente Autonomo Fiera Del Levante**;
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti e del sistema SISTRI;

- Il responsabile ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- In caso di ispezioni a carico dell'Ente il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine;
- Il Responsabile Ambientale deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'Ispezione;
- Una volta conclusa l'ispezione, il Responsabile Ambientale deve compilare una Relazione da inviare al CdA per l'approvazione e quest'ultimo deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione approvata, redatta dal responsabile Ambientale;

Azioni preventive. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Responsabile Ambientale adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

- **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti.** La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui il responsabile

ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

- **SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispone una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:
 - Sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI
 - Sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati
 - Sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di **Ente Autonomo Fiera Del Levante** devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello dell'Ente;

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne all'Ente è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con **Ente Autonomo Fiera Del Levante**, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Identificazione delle attività sensibili

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dall'Ente.

Anche se il rischio associato a tale reato per l'Ente risulta basso, appare comunque opportuno prevedere protocolli integrativi minimi al fine di non incorrere, in futuro, in tale reato nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi.

Si è pertanto giunti all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso il reato in esame. Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle attività sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso l'Ente, sono stati poi individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività sensibili in relazione al reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, come meglio elencato e descritto nella Parte Generale del presente Modello:

1. Selezione, assunzione e gestione del personale
2. Affidamento di lavori e servizi a terzi

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo

presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Principi generali ed elementi essenziali dei protocolli di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti la selezione, assunzione e gestione del personale, i protocolli prevedono che:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, deve essere effettuata la richiesta di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, deve essere presente la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) che la Società deve presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente; una volta rilasciato, il nulla osta deve essere consegnato al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- la verifica, in corso di rapporto di lavoro, dell'Ufficio Risorse Umane, della presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2) Per le operazioni riguardanti l'affidamento di lavori e servizi a terzi, i protocolli prevedono che:

- i contratti che regolano il rapporto con i fornitori potenzialmente più esposti al rischio di commissione reato prevedano apposite clausole che indichino responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente in materia di impiego di personale straniero e prevedano il controllo della regolarità degli aspetti rilevanti in capo ai fornitori, ivi compreso la regolarità del permesso di soggiorno.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i reati di impiego di cittadini irregolari.

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione. La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.